ALLEGATO ALLA GENERALITA' N. 1121 DEL 17 GIUGNO 2016

DISEGNO DI LEGGE
concernente:

"Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche"

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 17 giugno 2016

INTRODUZIONE

Il presente disegno di legge costituisce un intervento normativo strutturale per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche. Consta di 24 articoli, ripartiti in otto Capi e prevede anche l'adozione di due regolamenti attuativi delle disposizioni per la tutela e valorizzazione rispettivamente del patrimonio geologico e del patrimonio speleologico.

Dal punto di vista legislativo, in Italia, la Legge 16 luglio 1905 n.411, reca il primo quadro di tutela di un bene naturale a carattere anche geologico: i residui della "divina foresta spessa e viva" nel Ravennate. Solo nel 1939 viene promulgata la legge n.1497 sulla "Protezione delle bellezze naturali" ove all'articolo 1 si stabilisce che sono soggette alla legge, a causa del loro interesse pubblico, le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica. Nel Decreto Attuativo n.1357 del 3 giugno 1940 (Regolamento per l'applicazione della Legge del 29 giugno 1939, n. 1497) viene enunciato al cap. 9 par. 2) che "la singolarità geologica è determinata segnatamente dal suo interesse scientifico". Enunciazioni di principio fondamentali per la protezione dei beni geologici si devono al Decreto Legge del 14 dicembre 1974, n. 657 e al Decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 1975, n. 805. L'articolo 1 recita "Il Ministero per i beni culturali e ambientali provvede alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari" e all'articolo 2 "I beni ambientali sono patrimonio culturale". Successivamente, la legge 8 agosto 1985 n. 431 all'articolo 1 sottopone a tutela, ai sensi della legge del 29 giugno 1939 n.1497, diverse situazioni paesaggistiche tra cui ricadono alcune tipologie generiche di beni geologici quali "le montagne per la parte eccedente i 1600 m sul livello del mare per la catena alpina e 1200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e le isole", "i ghiacciai e i circhi glaciali" e "i vulcani".

Attualmente i riferimenti legislativi nazionali sono la legge 394 del 6 dicembre 1991 (Legge quadro sulle aree protette) che indica gli obiettivi da raggiungere mediante l'istituzione di aree naturali protette. Tra i punti che interessano i beni geologici è da sottolineare che l'articolo 1 della 394/91 al comma 2 definisce come patrimonio naturale da conservare e valorizzare "le forme fisiche, geologiche, geomorfologiche, e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale". Al comma 3 inoltre tra le finalità del regime di tutela e gestione delle aree protette c'è quella della conservazione di "singolarità geologiche", "formazioni paleontologiche", "biotopi", "valori scenici e panoramici", "processi naturali", "equilibri idraulici e idrogeologici". Pertanto la tutela dei beni culturali a carattere geologico viene legata soprattutto a quella più generale che riguarda i beni ambientali; peraltro molte delle aree protette di nuova istituzione, a livello regionale, provinciale e comunale, insistono molto spesso su aree di interesse geologico. Molto importante è anche il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs 42/2004) dove all'articolo 136 (Individuazione dei beni paesaggistici) si dispone che sono soggetti alle disposizioni del relativo Titolo per il loro notevole interesse pubblico le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica.

Per quanto concerne il quadro internazionale, la "Convenzione sulla Protezione Culturale e Naturale Mondiale", ratificata da oltre 155 Paesi e adottata dall'UNESCO nella Conferenza Generale di Parigi del 1972, definisce "patrimonio naturale" i seguenti beni, a patto che questi presentino un "valore universale eccezionale" dal punto di vista estetico o estetico naturale, scientifico e/o conservativo: i monumenti naturali costituiti da formazioni fisiche e biologiche o da gruppi di queste; le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente delimitate, costituenti l'habitat di specie animali e vegetali minacciate; i siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate.

All'inizio degli anni '90 che si avvia il progetto per conoscere a livello mondiale la quantità, la tipologia e la distribuzione dei principali beni geologici - denominati geotopi o geositi - che necessitano un'urgente azione di tutela. Nel 1996 prende avvio, su iniziativa dell'IUGS (International Union of Geological Sciences), il programma di ricerca "GEOSITES" (Wimbledon, 1996), patrocinato anche dall'UNESCO. L'obiettivo di "GEOSITES" è quello di realizzare a scala mondiale un inventario informatizzato dei siti di rilevanza internazionale per la geologia e la storia della Terra, e contestualmente di sollecitare lo sviluppo di una politica protezionistica.

Un riferimento recente e piuttosto importante è la Raccomandazione REC (2004) "On conservation of the geological heritage and areas of special geological interest", adottata il 5 maggio 2004 dal Consiglio dei Ministri Europeo. Si tratta di una fonte normativa che afferma l'importanza del patrimonio geologico in quanto segnato da un rilevante valore scientifico, culturale, estetico, paesaggistico, che necessita di essere conservato e tramandato alle future generazioni. Si riconosce l'importanza della conservazione geologica e geomorfologica nel mantenimento di caratteri di molti paesaggi europei, raccomandando come prima cosa agli stati membri di identificare nei loro territori le aree di speciale interesse geologico. Le appendici della Raccomandazione riguardano i principi della conservazione geologica e geomorfologica, i programmi internazionali di conservazione e catalogazione del patrimonio geologico, il legame fondamentale tra geologia e paesaggio, i criteri di gestione e la legislazione per la protezione, la definizione di programmi di informazione e educazione, la cooperazione con organizzazioni internazionali per la conservazione del patrimonio geologico

Agli Stati membri si raccomanda:

1. l'identificazione delle aree di particolare interesse geologico, la cui gestione e conservazione possa contribuire alla protezione ed all'arricchimento del patrimonio geologico nazionale ed europeo;

2. lo sviluppo di strategie e linee guida per la protezione e la gestione di aree di particolare interesse geologico, fra le quali le azioni di sviluppo dei censimenti, classificazione dei siti, strutturazione di banche dati, controllo dello stato di conservazione dei siti e di sviluppo della fruizione turistica, al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile di tali aree;

3. l'adozione di nuovi strumenti giuridici, o il rinforzo degli esistenti, per la protezione di aree di interesse geologico;

4. la gestione dei siti di particolare interesse geologico, geomorfologico o per biodiversità sulla base di un approccio combinato, che comprenda l'educazione, l'elaborazione di piani di gestione e l'utilizzo di adeguate misure di tutela giuridica.

Allo stato attuale, di fatto, il patrimonio speleologico e geologico è pertanto trasversalmente tutelato in diversi ambiti normativi con finalità differenti e, in particolare: dalla Direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE (cd." Direttiva Habitat"), che, tra i vari tipi di habitat di interesse comunitario, indica espressamente "le dune, le torbiere, le paludi, le grotte marine, i campi di lava, le cavità naturali, come zone rilevanti per caratteristiche geologiche particolari o uniche"; dalla Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; dalla legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette), che tutela "le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche che abbiano rilevante valore naturalistico ed ambientale" nonché prevede "uno speciale regime di tutela di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche e di equilibri idrogeologici"; dal vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio, che individua i beni paesaggistici e le aree da tutelare e prevede una forma di subordinazione della

pianificazione urbanistica rispetto a quella paesaggistica allorché siano da conservare particolari siti, tra i quali i "monumenti geologici rari ed unici"; dalla legge 27 maggio 2005, n. 104 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (Eurobats), con emendamenti, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione); dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali nonché della flora e della fauna selvatiche) .

La storia geologica e geomorfologica della Regione Friuli-Venezia Giulia è elemento fondamentale della struttura del paesaggio naturale poiché ha contribuito a differenziarlo in ambiti geografici fortemente caratteristici. Il territorio regionale comprende aspetti di geodiversità che lo rendono unico a livello nazionale. Sulle sue montagne affiorano le rocce sedimentarie più antiche d'Italia, e l'intera successione stratigrafica testimonia più di 450 milioni di evoluzione geologica e ambientale del territorio, fino alle tracce del glacialismo, di poche migliaia di anni fa. Sul Carso classico è sorta la speleologia scientifica, il corso del Tagliamento e i bacini lagunari sono ambienti fisici che conservano un elevato grado di naturalità. In regione, pertanto, vi sono numerosi luoghi di rilevante interesse scientifico che conservano importanti testimonianze della storia geologica e geomorfologica regionale, nazionale e internazionale.

Per tutelare questo prezioso patrimonio la Regione ha istituito, con la legge regionale del 1 settembre 1966, n. 27, il Catasto regionale delle grotte del Friuli-Venezia Giulia, che contiene la raccolta ufficiale dei dati delle cavità conosciute sul territorio regionale. Attualmente il Catasto regionale delle grotte comprende circa 7.500 cavità censite e rilevate, 25 delle quali assoggettate a tutela paesaggistica in virtù delle eccezionali caratteristiche di interesse geologico, preistorico e storico, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Le grotte non sono espressamente tutelate ai sensi della vigente normativa in materia di beni paesaggistici, tuttavia con il Piano Paesaggistico potranno essere vincolate ulteriori cavità e ciò ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

La gestione del Catasto regionale delle grotte, per l'estrema specificità delle attività correlate, è stata sino ad oggi affidata con convenzioni periodiche ad organismi facenti parte del mondo della speleologia, e ora, a seguito di modifica normativa intervenuta nell'anno 2007, alla Federazione Speleologica regionale del Friuli Venezia Giulia, in quanto rappresentativa di quasi tutti i gruppi speleologici della regione.

La straordinaria diversificazione geologica che caratterizza il territorio regionale è definibile attraverso il concetto di "geodiversità", sulla quale si basa la ricchezza di ambienti naturali e habitat e la conseguente identificazione di siti che compongono la Rete Natura 2000 della Regione. Elementi che esprimono la straordinaria geodiversità del nostro territorio sono i geositi, "località, area o territorio in cui è possibile individuare un interesse geologico o geomorfologico per la conservazione" (W.A. Wimbledon, 1995).

Nel novembre 2007 la struttura regionale competente in materia di geologia, supportata dall'Università degli Studi di Trieste (Dipartimento di Scienze Geologiche, Ambientali e Marine, ora Dipartimento di Matematica e Geoscienze), ha avviato i lavori per l'individuazione, la tutela e la valorizzazione dei geositi esistenti sul territorio regionale. Sono stati così individuati e perimetrati i geositi regionali, provvedendo inoltre alla compilazione di apposite schede di rilevazione (strutturate sulla base di quelle fornite dall'ISPRA ed implementate per soddisfare le esigenze e le peculiarità regionali), alla loro georeferenziazione e alla formazione del relativo database.

Attualmente il repertorio regionale dei geositi consta di 234 siti che sono stati definiti ad alta valenza geologica, di cui 22 geositi a valenza sovranazionale, 42 a valenza nazionale e 163 a valenza regionale, anche se si tratta di numeri in continua variazione poiché il lavoro procede contemporaneamente sia con l'inserimento sia con la revisione dei geositi.

La situazione regionale delineata, rapportata al quadro legislativo nazionale e internazionale, ha reso improcrastinabile un intervento normativo di riscrittura, riordino e aggiornamento della disciplina di tutela del patrimonio geologico e speleologico. In tale contesto, l'intervento normativo si propone di riconoscere il ruolo della geodiversità nella conservazione delle natura e nello sviluppo del turismo sostenibile del territorio, ponendo enfasi sulla conoscenza e sulla conservazione del patrimonio speleologico e dei sistemi carsici, riconoscendo gli stretti legami tra sistemi carsici e gli acquiferi e ponendo, infine, le basi normative per lo studio, la tutela, la conservazione dei geositi, anche attraverso la realizzazione di geoparchi.

Alla redazione dell'odierno disegno di legge si è proceduto attraverso un percorso di collaborazione tra la Direzione centrale infrastrutture e territorio e la Direzione centrale ambiente ed energia. Con generalità 2677 del 30 dicembre 2014 sono state illustrate alla Giunta regionale le linee guida per la predisposizione del disegno di legge e con generalità 1560 del 30 luglio 2015, è stata data comunicazione alla Giunta delle attività avviate riguardanti la valorizzazione e conservazione del patrimonio geologico e dei geositi anche attraverso la creazione di geoparchi. Con la generalità del 29 dicembre 2015, n. 2657, è stata data comunicazione alla Giunta regionale dell'intenzione di ulteriormente confrontarsi con tutti i portatori di interesse al fine di assicurare la massima partecipazione su temi che risultano così sentiti da parte degli operatori del settore. L'attuazione delle citate generalità ha visto il coinvolgimento dei portatori di interesse nella stesura coordinata di un disegno di legge concernente la tutela e la valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico regionale al fine di affrontare organicamente gli aspetti posti dalle predette generalità. Speleologi, geologi, università e ambientalisti hanno fornito utili indicazioni operative, tecniche e scientifiche per redigere un testo normativo il più possibile condiviso, concertato e rispondente alle reali necessità del territorio regionale e alla effettiva tutela e valorizzazione di un patrimonio di inestimabile valore. Il testo del disegno di legge "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche", oltre a dare attuazione ai contenuti delle due generalità, coglie le proposte dei portatori di interesse e dei servizi regionali competenti in materia di geologia e in materia di paesaggio considerando anche aspetti più innovativi e più ampi. Per il patrimonio geologico è prevista la tutela e la valorizzazione organica della geodiversità, anche attraverso il riconoscimento dei geositi, l'istituzione di geoparchi regionali e l'istituzione del Catasto dei geositi e dei geoparchi regionali. Per il patrimonio speleologico e delle aree carsiche, si prevede la tutela e la valorizzazione delle aree carsiche e degli acquiferi carsici, nonché si disciplinano aspetti rilevanti per la valorizzazione anche in chiave identitaria e turistica del territorio (riconoscimento all'interno del catasto speleologico regionale anche delle forre e delle cavità turistiche, nonché articolazione del catasto speleologico regionale in grotte di interesse geologico, idrogeologico, paleontologico, naturalistico, archeologico, storico/culturale e paesaggistico). Il testo ha poi tenuto conto della necessità di integrare il tema della tutela e della valorizzazione della geodiversità nelle altre politiche e discipline.

Preliminarmente alla illustrazione del disegno di legge è opportuno ricordare che nei settori da esso trattati, il legislatore regionale si muove negli spazi consentiti da tematiche che coinvolgono la tutela dell'ambiente sulla quale lo Stato si è riservato potestà legislativa esclusiva.

LINEE DIRETTRICI DEL DISEGNO DI LEGGE

Il disegno di legge propone un riordino della normativa vigente, ormai obsoleta, per perseguire la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico e geologico, delle forre, delle aree carsiche e degli acquiferi carsici nonché l'incentivazione della ricerca speleologica.

Di seguito si riassumono le direttrici della novella normativa:

1) introduzione di definizioni riferite al patrimonio geologico e al patrimonio speleologico, allo scopo di rendere chiari gli obiettivi di tutela;

2) riconoscimento del pubblico interesse alla tutela, gestione e valorizzazione della geodiversità regionale e del patrimonio geologico e speleologico ad essa collegato, con particolare attenzione al fenomeno carsico, in quanto depositario di valori scientifici, ambientali, culturali e turistico-ricreativi;

3) promozione e sostegno delle attività di censimento, studio, ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico.

4) istituzione del primo Catasto regionale dei geositi e dei geoparchi regionali (art. 3);

5) istituzione presso la Regione del Catasto speleologico regionale (art. 9), che sarà costituito dall'elenco delle grotte naturali, delle cavità artificiali, nonché, per finalità di conoscenza e sicurezza, dall'elenco delle cavità turistiche. In una separata sezione del Catasto si elencheranno le forre: un tanto per riconoscere la loro diversa natura rispetto al patrimonio speleologico, ma al contempo ricondurle ad una comune disciplina con questo. Fine principale dei Catasti è quello di individuare i beni e le aree di rispetto cui si applica la tutela della legge. I Catasti sono costituiti da elenchi di beni cui sarà data la massima pubblicità con ogni mezzo ritenuto utile. Sarà costruito un sistema rispettoso delle esigenze di garanzia, di trasparenza e di partecipazione del privato sul cui fondo insistono i beni tutelati.

6) introduzione di una disciplina sistematica sulla tutela delle aree carsiche. A livello nazionale vi sono disposizioni sparse in diversi provvedimenti normativi, che, peraltro, non si occupano direttamente della tematica in esame. Al riguardo il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, prevede una disciplina generale di tutela delle acque sotterranee, in considerazione della loro vulnerabilità, nell'ambito di disposizioni puntuali sul danno ambientale (art. 300). Analogamente, la disciplina di cui al decreto legislativo del 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) stabilisce, nei criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica, tra l'altro, che le discariche, di norma, non devono essere localizzate in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale.

L'assenza di una legge nazionale che tuteli l'integrità degli ambiti carsici a cui afferiscono acquiferi potabili e di utilizzo agricolo, demanda alle sensibilità regionali l'emanazione di provvedimenti a salvaguardia del patrimonio ambientale carsico.

Il territorio regionale è caratterizzato dalla presenza di numerose aree carsiche, che coincidono spesso con zone di elevata valenza naturalistica e ambientale. Esse costituiscono una risorsa strategica se si considera che gli acquiferi carsici rappresentano una delle principali fonti di approvvigionamento idropotabile. Tali aree sono caratterizzate da elevata vulnerabilità ambientale ed idrogeologica.

Si ritiene che la tutela del patrimonio carsico costituisca una priorità nell'ambito della politica ambientale e anche per quanto attiene la conservazione del patrimonio culturale ed identitario. Le grotte e le aree carsiche in genere hanno a che fare con l'acqua, bene pubblico per antonomasia, che le ha create e trasformate giorno dopo giorno.

La Regione intende pertanto tutelare le aree carsiche dai crescenti rischi di danno ambientale e contaminazione della risorsa idrica sotterranea connessi allo sviluppo antropico e allo sfruttamento del territorio, nonché valorizzarne le peculiarità ambientali e naturalistiche, promuovendo una fruizione turistica sostenibile.

7) riconoscimento di un ruolo centrale alle associazioni, ai gruppi speleologici regionali promuovendone le attività al fine di una completa, corretta e aggiornata conoscenza delle aree e dei sistemi carsici (art. 13);

8) coordinamento con le discipline che trasversalmente si applicano;

9) definizione di un compiuto quadro sanzionatorio (art. 20). L'inosservanza delle norme di tutela comporterà l'immediata cessazione dell'attività vietata, la riduzione in ripristino e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite caso per caso.

ESPOSIZIONE DEI CONTENUTI NORMATIVI

Si illustra di seguito l'articolato che compone il disegno di legge.

CAPO I Disposizioni generali

L'articolo 1 individua le finalità perseguite dalla presente legge, che corrispondono all'esigenza di tutelare e di valorizzare il patrimonio geologico e speleologico regionale nonché le aree carsiche, anche attraverso la promozione delle attività speleologiche. Si riconosce il pubblico interesse del patrimonio geologico e speleologico come depositario di valori scientifici, ambientali, culturali e turistico-ricreativi caratteristici del paesaggio regionale anche alla luce dei provvedimenti adottati dalla Unione Europea sulla conservazione del patrimonio geologico

L'articolo 2 definisce i concetti e i termini tecnici ricorrenti nel testo del disegno di legge in modo da renderne univoca e chiara l'interpretazione e di individuare con certezza gli obiettivi di tutela.

CAPO II Disposizioni per la tutela e valorizzazione del patrimonio geologico

L'articolo 3 istituisce il Catasto dei geositi e dei geoparchi regionali, che costituisce una novità rispetto al sistema previgente. Tale previsione, che consente di individuare e conoscere il patrimonio geologico regionale, è strumentale al raggiungimento dell'obiettivo della relativa tutela e valorizzazione, che possono essere attuate soltanto tramite una gestione diretta da parte della Regione. Definisce inoltre le modalità di approvazione del catasto.

L'articolo 4 definisce il quadro delle tutele del patrimonio geologico. Vengono indicate le modalità di accesso e le pratiche vietate quali l'alterazione delle formazioni presenti.

L'articolo 5 detta disposizioni per la gestione di geositi e geoparchi.

L'articolo 6 demanda gli aspetti applicativi del Capo II ad apposito regolamento di esecuzione.

CAPO III Disposizioni in materia di aree carsiche e acquiferi carsici

L'articolo 7 definisce la disciplina di tutela delle aree carsiche. A tal fine, innovando il regime previgente, viene prevista una zonizzazione delle aree carsiche, finalizzata all'individuazione dei settori maggiormente critici per gli aspetti di tutela degli acquiferi.

L'articolo 8 individua nel Piano di tutela delle acque di cui all'art. 121 del D.lgs. 152/06, lo strumento idoneo a prevedere le misure atte a garantire la tutela delle aree carsiche e dei relativi acquiferi carsici. La tutela delle aree carsiche è, altresì, assicurata dalla previsione del divieto di realizzare discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 36/2003.

CAPO IV Disposizioni per la tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico

L'articolo 9 istituisce il Catasto Speleologico Regionale e ne definisce i contenuti e le modalità di realizzazione e approvazione, nonché di aggiornamento. Il predetto catasto è costituito da: elenco delle grotte naturali, elenco delle cavità artificiali, elenco delle cavità turistiche e da una sezione separata elencante le forre.

L'articolo 10 definisce il quadro di tutela di cavità naturali e forre, prevedendo a tal fine specifici divieti e specifiche deroghe a tali divieti.

L'articolo 11 detta disposizioni per la gestione del patrimonio speleologico. La proposta normativa definisce dei criteri condivisi per il riconoscimento di una cavità naturale quale «grotta turistica», assicurando l'adeguata attenzione delle istituzioni agli operatori del settore, salvaguardando il loro lavoro, garantendo la sicurezza dei visitatori e valorizzando il patrimonio naturalistico sottoposto a carico antropico.

L'articolo 12 introduce un organo di consulenza tecnico-scientifica, la Consulta, che supporta le decisioni della Regione in relazione a proposte di valorizzazione e di monitoraggio del patrimonio speleologico e di ulteriori misure di tutela e fruizione di cavità naturali

L'articolo 13 prevede l'istituzione dell'elenco regionale delle associazioni e dei gruppi speleologici con sede in regione. Le organizzazioni iscritte nell'Elenco contribuiscono all'attività di raccolta dei dati del patrimonio speleologico.

L'articolo 14 demanda gli aspetti applicativi del Capo IV ad apposito regolamento di esecuzione.

CAPO V Integrazione degli strumenti di pianificazione e disposizioni per opere pubbliche o d'interesse pubblico

L'articolo 15 reca disposizioni per l'integrazione della geodiversità negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica, ambientale e paesaggistica.

L'articolo 16 introduce delle particolari disposizioni di deroga alla normativa di tutela introdotta dal disegno di legge al fine della realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse.

CAPO VI Promozione del patrimonio geologico e speleologico e per lo sviluppo della speleologia

L'articolo 17 definisce interventi per la promozione del patrimonio geologico regionale ed elenca le particolari attività che l'amministrazione regionale potrà esercitare in tal senso.

L'articolo 18, con l'intento di dare nuovo impulso all'attività esplorativa in regione, definisce le modalità di finanziamento degli interventi e delle attività per la tutela e la valorizzazione delle grotte nonché per la promozione della speleologia.

CAPO VII Vigilanza e sanzioni

L'articolo 19 richiama i soggetti preposti alla vigilanza ambientale e i principi per la vigilanza e l'accertamento delle sanzioni.

L'articolo 20 stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie nel caso delle violazioni delle disposizioni di tutela della legge. Introduce, altresì, la fattispecie relativa all'abbandono di rifiuti pericolosi e non pericolosi all'interno delle grotte, specificando la previsione dell'articolo 255 del D.Lgs. 152/2006 sull'abbandono dei rifiuti, in linea con quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 3-*quinquies* del citato decreto.

CAPO VIII Disposizioni transitorie e finali

L'articolo 21 reca le norme finanziarie.

L'articolo 22 stabilisce il regime transitorio, con particolare riferimento all'efficacia del vigente Catasto regionale delle grotte.

L'articolo 23 completa la disciplina attraverso una esplicitazione del rinvio dinamico alle normative vigenti.

L'articolo 24 dispone l'abrogazione della legge regionale n. 27/1966, che viene recepita nella presente legge.

Si confida nel voto favorevole del Consiglio regionale.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche

INDICE

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1 Finalità

Art. 2 Definizioni

CAPO II – Disposizioni per la tutela e valorizzazione del patrimonio geologico

Art. 3 Catasto regionale dei geositi e dei geoparchi regionali

Art. 4 Disposizione per la tutela dei geositi

Art. 5 Disposizioni per la gestione dei geositi e dei geoparchi regionali

Art. 6 Regolamento per la tutela e la valorizzazione del patrimonio geologico

CAPO III – Disposizioni in materia di aree carsiche e acquiferi carsici

Art. 7 Ricognizione e delimitazione di aree carsiche e acquiferi carsici

Art. 8 Disposizioni per la tutela di aree carsiche e acquiferi carsici

CAPO IV – Disposizioni per la tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico e delle forre

Art. 9 Catasto speleologico regionale

Art. 10 Disposizioni per la tutela del patrimonio speleologico e delle forre

Art. 11 Disposizioni per la gestione del patrimonio speleologico

Art. 12 Consulta tecnico-scientifica

Art. 13 Elenco delle associazioni, società e dei gruppi speleologici

Art. 14 Regolamento per la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico e delle forre

CAPO V – Integrazione degli strumenti di pianificazione e disposizioni per opere pubbliche o d'interesse pubblico

Art. 15 Disposizioni per l'integrazione del patrimonio geologico e speleologico negli strumenti di pianificazione

Art. 16 Deroghe per opere pubbliche e d'interesse pubblico

CAPO VI – Disposizioni per la promozione del patrimonio geologico e speleologico e per lo sviluppo della speleologia

Art. 17 Interventi per la promozione del patrimonio geologico

Art. 18 Interventi per la promozione del patrimonio speleologico e per lo sviluppo della speleologia

CAPO VII – Vigilanza e sanzioni

Art. 19 Vigilanza

Art. 20 Sanzioni

CAPO VIII – Disposizioni transitorie e finali

Art. 21 Disposizioni finanziarie

Art. 22 Disposizioni transitorie

Art. 23 Rinvio dinamico

Art. 24 Abrogazioni

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 6 dello Statuto e nell'ambito delle proprie competenze in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, assicura la conservazione e la valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico regionale, delle forre, delle aree carsiche e dei relativi acquiferi nel rispetto dei principi e delle disposizioni statali e comunitarie in materia e, in particolare, della raccomandazione Rec (2004) 3, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 5 maggio 2004, sulla conservazione del patrimonio geologico e delle aree di speciale interesse geologico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

a) riconosce il pubblico interesse alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico regionale per la rilevanza dei valori ambientali, scientifici, culturali, economici, e paesaggistici che esso presenta;
b) riconosce la specificità delle aree carsiche nonché il valore strategico e il pubblico interesse alla tutela degli acquiferi carsici;
c) istituisce e aggiorna il catasto regionale dei geositi e dei geoparchi regionali e il catasto speleologico regionale;
d) promuove attività di studio, ricerca e monitoraggio del patrimonio geologico e speleologico anche per verificare l'impatto dell'antropizzazione sull'ambiente naturale;
e) promuove la divulgazione e la fruizione pubblica compatibile con la conservazione del bene e l'utilizzo didattico e turistico dei luoghi di interesse geologico e speleologico;
f) promuove la formazione tecnica e culturale degli speleologi nell'ambito delle organizzazioni non professionali.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) geodiversità: la varietà o la specificità delle caratteristiche geologiche del territorio, comprensive delle rocce e dei depositi, delle forme e dei processi in ambito geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleontologico, mineralogico e pedologico;
b) patrimonio geologico: i luoghi, i geositi e le singolarità geologiche ove sono conservate importanti testimonianze della storia e dell'evoluzione della Terra e della sua geodiversità;
c) geosito: sito, area o territorio, sia epigeo che ipogeo, con caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paleontologiche, mineralogiche e pedologiche di intrinseco interesse e importanza per la comprensione della storia e dell'evoluzione della Terra;
d) geoparco: territorio dai confini ben definiti che possiede un patrimonio geologico particolare e una strategia di sviluppo sostenibile;
e) patrimonio speleologico: l'insieme delle grotte che caratterizzano i sistemi carsici nonché, unicamente ai fini applicativi della presente legge, le cavità artificiali;
f) area carsica: zona formata da rocce carsificabili, solubili, nelle quali l'idrografia di superficie è limitata e il sottosuolo è caratterizzato da sistemi carsici. Le aree carsiche sono caratterizzate in superficie da forme quali depressioni chiuse, doline, campi solcati, valli cieche, inghiottitoi e zone sorgentifere;
g) forma carsica: morfologia epigea ed ipogea dovuta a carsismo;

h) sistema carsico: complesso di forme carsiche ipogee ed epigee organicamente e funzionalmente collegate tra loro e parzialmente o totalmente occupate dall'acqua;
i) grotta: cavità sotterranea formata in rocce da vari fenomeni naturali;
j) acquifero carsico: serbatoio idrico sotterraneo sviluppato in ammassi rocciosi dotati di permeabilità per fessurazione, fratturazione e carsismo caratterizzato da una zona di trasferimento verticale, non satura, e da una zona di trasferimento orizzontale satura o parzialmente satura;
k) cavità artificiale: ambiente sotterraneo creato dall'uomo di particolare valore storico, archeologico, geominerario o d'interesse naturalistico;
l) grotta turistica e cavità turistica: cavità naturale o artificiale gestita per finalità turistiche, dotata di accesso controllato con predisposti al suo interno sentieri naturali o artificiali dotati di tutti gli apprestamenti e impianti tecnici fissi necessari a garantire la sicurezza dei visitatori secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
m) forra: gola stretta e profonda incassata nella roccia, dalle pareti subverticali o verticali, incisa da un torrente come risultato di un'azione erosiva-corrosiva, interessata da attività di tipo esplorativo e turistico-ricreativo;
n) speleologia e attività derivate: complesso delle attività di individuazione, esplorazione, studio, documentazione e divulgazione didattica dei fenomeni naturali e culturali osservabili nelle grotte, nelle aree carsiche ove esse si sviluppano nonché, ai fini applicativi della presente legge, nelle cavità artificiali.

CAPO II

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio geologico

Articolo 3

(Catasto Regionale dei geositi e dei geoparchi regionali)

1. E' istituito il Catasto Regionale dei geositi e dei geoparchi regionali (CaRGeo) presso la struttura regionale competente in materia di geologia, che ne cura la tenuta.

2. Il CaRGeo è costituito dalle seguenti distinte sezioni:

a) catasto informatico dei geositi;
b) catasto informatico dei geoparchi regionali;
c) elenco speciale dei geositi di particolare rilevanza.

3. In ciascuna sezione del CaRGeo sono indicati i dati identificativi, la perimetrazione dei geositi e dei geoparchi regionali e ogni altro dato indicato nel regolamento di cui all'articolo 6.

4. La struttura regionale competente in materia di geologia approva in conformità ai criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 6:

a) i dati identificativi e le perimetrazioni dei geositi e dei geoparchi regionali;

b) la documentazione necessaria per la valorizzazione e la gestione dei geositi o dei geoparchi regionali.

5. La ricognizione e la perimetrazione dei geositi e dei geoparchi è effettuata sulla base di approfondimenti tecnico-scientifici relativi alle aree caratterizzate dalla presenza di valenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paleontologiche, mineralogiche e pedologiche.

6. Nell'elenco speciale dei geositi di particolare rilevanza di cui alla lettera c) del comma 2, sono individuati geositi specifici per valenza e interesse per la comprensione della storia e dell'evoluzione della Terra al fine di assicurarne la tutela e la valorizzazione.

7. Gli enti territoriali, gli istituti di ricerca, gli ordini professionali di competenza e le associazioni attive in materia ambientale possono proporre alla Regione geositi e geoparchi regionali da inserire nel CaRGeo.

8. Gli elenchi dei geositi e dei geoparchi regionali inseriti nelle sezioni di cui al comma 2 e i relativi aggiornamenti sono approvati dalla struttura regionale competente in materia di geologia, con provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione e sono trasmessi ai Comuni interessati che provvedono a darne pubblicità nelle forme idonee.

9. I dati del CaRGeo costituiscono strato informativo del Sistema Informativo Territoriale geologico (SITGeo).

Articolo 4

(Disposizioni per la tutela dei geositi)

1. L'accesso ai geositi è libero, fatti salvi i diritti dei proprietari e dei terzi nonché eventuali divieti o limitazioni previsti da disposizioni più restrittive.

2. Per le finalità di cui alla presente legge è vietato:

a) distruggere, danneggiare, deteriorare o deturpare i geositi;
b) alterare il regime idrico con l'effettuazione di scavi, sbancamenti e colmamenti nei geositi di particolare rilevanza di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c);
c) alterare la morfologia del terreno nei geositi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c);
d) asportare gli elementi caratterizzanti il geosito.

3. Nei geositi non è consentito:

a) realizzare nuove cave;
b) realizzare impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti o varianti sostanziali degli impianti esistenti;
c) utilizzare fanghi di depurazione in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura).

4. La struttura regionale competente in materia di geologia può autorizzare eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, per particolari interessi pubblici subordinatamente alla presentazione di un progetto corredato da una relazione illustrativa dell'impatto delle utilizzazioni previste.

5. La struttura regionale competente in materia di geologia emana i provvedimenti diretti a evitare la distruzione, il danneggiamento, il deterioramento e il deturpamento dei geositi nonché ulteriori specifiche forme di tutela per i geositi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) e caratterizzati da particolari necessità di salvaguardia.

Articolo 5

(Disposizioni per la gestione dei geositi e dei geoparchi regionali)

1. La Regione provvede al monitoraggio sullo stato di conservazione dei geositi.

2. Qualora i geositi o i geoparchi regionali ricadano all'interno di aree naturali protette, spetta agli enti gestori di tali aree la loro valorizzazione e gestione in conformità ai criteri per la valorizzazione di geositi e geoparchi regionali indicati nel regolamento di cui all'articolo 6.

3. La struttura regionale competente in materia di geologia approva il progetto di valorizzazione e gestione di geositi o di geoparchi regionali presentato sulla base della documentazione di cui all'articolo 3 comma 4 dagli enti di cui ai commi 2 e da altri soggetti gestori.

Art. 6

(Regolamento per la tutela e la valorizzazione del patrimonio geologico)

1. Con regolamento regionale, in esecuzione del presente Capo e in conformità ai criteri del Repertorio Nazionale dei Geositi dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e del Global Geoparks Network (GGN), sono disciplinati i criteri inerenti:

a) i contenuti e le modalità di gestione del CaRGeo di cui all'articolo 3;
b) l'individuazione dei geositi e dei geoparchi regionali ai sensi dell'articolo 3, comma 3 e 4;
c) l'inserimento dei geositi nell'elenco speciale dei geositi di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c);
d) la valorizzazione e gestione di geositi e di geoparchi regionali e i criteri a cui va uniformata la relativa documentazione di cui all'articolo 3, comma 4.

CAPO III

Disposizioni in materia di aree carsiche e acquiferi carsici

Articolo 7

(Ricognizione e delimitazione di aree carsiche e acquiferi carsici)

1. Il servizio regionale competente in materia di geologia approva i criteri per l'individuazione delle aree carsiche, dei relativi acquiferi carsici, delle zone sorgentifere, delle aree di ricarica dell'acquifero carsico e provvede alla loro successiva individuazione con proprio decreto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione, trasmesso ai Comuni interessati che ne danno pubblicità nelle forme idonee.

Articolo 8

(Disposizioni per la tutela di aree carsiche e acquiferi carsici)

1. La Regione definisce le misure dirette ad assicurare la tutela delle aree carsiche e dei relativi acquiferi, delle aree di ricarica della falda, delle sue emergenze naturali e artificiali e delle zone di riserva idrogeologica, anche nell'ambito del Piano di tutela delle acque (PRTA) di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) ovvero nei Piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione individua le aree carsiche di rilevante importanza geomorfologica, idrogeologica, ambientale e paesaggistica e acquisisce ogni altra notizia utile, quale l'andamento degli acquiferi carsici presenti nell'area, ove indagati, il relativo grado di vulnerabilità e le aree di ricarica limitrofe non carsiche. In particolare, all'interno delle aree carsiche sono individuate le seguenti aree:

a) aree soggette a infiltrazione diffusa, ovvero porzioni di territorio caratterizzate dall'affioramento di rocce carsificabili, eventualmente coperte da depositi detritici, su cui si sia sviluppata una copertura vegetale;
b) aree soggette a infiltrazione concentrata ovvero porzioni di territorio caratterizzate dall'affioramento di rocce carsificabili denudate o dalla presenza di morfologie carsiche superficiali, che condizionano le modalità di infiltrazione delle acque nel sottosuolo, quali doline, inghiottitoi, polje, valli cieche o asciutte;
c) zone sorgentifere ovvero zone in cui sono ubicate le sorgenti del sistema carsico, nelle quali emerge una parte della risorsa idrica. Le sorgenti possono essere costituite anche da grotte sature d'acqua.

3. Ai fini della tutela delle aree carsiche e dei relativi acquiferi, non è consentita la realizzazione di:

a) impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nelle aree carsiche soggette a infiltrazione concentrata e nelle zone sorgentifere;
b) discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) nelle aree carsiche soggette a infiltrazione diffusa.

4. I dati delle aree carsiche costituiscono strato informativo del Sistema Informativo Territoriale geologico (SITGeo).

CAPO IV

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico e delle forre

Articolo 9

(Catasto speleologico regionale)

1. E' istituito il Catasto Speleologico Regionale (CSR) presso la struttura regionale competente individuata dal regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421) che ne cura la tenuta.

2. Il CSR è costituito dalle seguenti distinte sezioni:

a) elenco delle grotte;
b) elenco delle cavità artificiali;
c) elenco delle grotte turistiche e delle cavità turistiche.

3. Per le finalità della presente legge è istituita una sezione separata del CSR nella quale sono iscritte le forre.

4. In ciascuna sezione del CSR sono indicati i dati identificativi catastali, topografici e metrici dei beni di cui al comma 2, oltre ai dati eventualmente disponibili di tipo geologico, speleologico, morfologico, faunistico, vegetazionale, archeologico, di fruizione, di tutela e ogni altro dato utile indicato con il regolamento regionale. I dati contenuti nel Catasto regionale delle grotte di cui all'articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27 (Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia) sono inseriti nella sezione di cui al comma 2, lettera a).

5. L'elenco delle grotte di cui al comma 2, lettera a) è costituito da sottosezioni che ne evidenziano l'interesse geologico, idrogeologico, paleontologico, biologico, archeologico, etnografico, storico-culturale e paesaggistico.

6. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 e i relativi aggiornamenti sono approvati dalla struttura regionale di cui al comma 1, con provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione e sono trasmessi ai Comuni interessati che provvedono a darne pubblicità nelle forme idonee.

Articolo 10

(Disposizioni per la tutela del patrimonio speleologico e delle forre)

1. L'accesso al patrimonio speleologico è libero, fatti salvi i diritti dei proprietari e dei terzi ed eventuali divieti o limitazioni previsti da disposizioni più restrittive.

2. Per le finalità di cui alla presente legge, all'interno delle grotte è vietato:

a) distruggere, occludere e danneggiare le forme carsiche o alterarne permanentemente la morfologia;
b) abbandonare rifiuti e scaricare reflui di qualsiasi natura ai sensi del decreto legislativo 152/2006;
c) provocare alterazioni ambientali permanenti e, in particolare, alterare il regime idrico o compromettere la funzionalità dell'ecosistema;
d) effettuare tracciamenti delle acque, fatti salvi i casi relativi alle attività di studio preventivamente comunicate alla struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, fermi restando eventuali ulteriori adempimenti previsti;
e) asportare concrezioni. E' fatta salva la raccolta per documentati motivi di studio preventivamente comunicati alla struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1;
f) asportare reperti paleontologici, paletnologici o archeologici ai sensi Titolo II della Parte IV del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137).

3. Per le finalità della presente legge, nelle forre si applicano i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c).

4. I divieti di cui al comma 2 non si applicano alle alterazioni necessarie alle operazioni di soccorso. I divieti di cui al comma 2, lettera a) non si applicano alle alterazioni strettamente necessarie alle attività di esplorazione e alla raccolta di idonee campionature per motivi di studio.

5. Qualora nel corso di lavori di qualsiasi natura sia rinvenuta una grotta o una cavità artificiale è fatto obbligo di comunicare immediatamente il rinvenimento alla struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1.

6. La struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, emana i provvedimenti diretti a evitare la distruzione, l'ostruzione, il danneggiamento, il deterioramento e il deturpamento delle grotte.

Articolo 11

(Disposizioni per la gestione del patrimonio speleologico)

1. La Regione provvede al monitoraggio dello stato di conservazione del patrimonio speleologico.

2. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuate grotte di notevole interesse pubblico ai fini dei provvedimenti di cui alla Parte Terza del decreto legislativo 42/2004.

3. Al fine di garantire un adeguato livello di tutela delle grotte di cui al comma 2, ogni utilizzo diverso dall'attività speleologica è preventivamente autorizzato dalla struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, o dagli enti gestori dei parchi, nelle aree di propria competenza, subordinatamente alla presentazione di un progetto di fruizione corredato da una relazione illustrativa dell'impatto delle attività previste.

4. Per motivi di interesse pubblico, al fine di assicurare l'accesso alle grotte di cui al comma 2 la Regione può avviare procedimenti espropriativi ovvero promuovere la costituzione di servitù di passaggio volontarie.

5. Nei parchi regionali e nelle aree contigue possono essere consentiti dall'ente gestore dell'area protetta l'accesso, la ricerca, l'esplorazione di grotte, nonché le eventuali disostruzioni a carattere esplorativo o scientifico, purché previamente disciplinati dal Regolamento dell'area protetta interessata o dal Piano di conservazione e sviluppo della medesima.

6. La chiusura degli ingressi della grotta è previamente comunicata, unitamente alla relazione illustrativa dell'intervento, alla struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, che entro trenta giorni può indicare le prescrizioni necessarie alla tutela dell'ambiente ipogeo. La chiusura degli ingressi della grotta per motivate ragioni di sicurezza può essere comunicata alla struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, anche successivamente all'intervento e comunque entro trenta giorni dal medesimo.

7. L'apertura di nuove grotte turistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l) e la loro utilizzazione a fini economici, turistici e sanitari è preventivamente autorizzato dalla struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, o dagli enti gestori dei parchi, nelle aree di propria competenza, subordinatamente alla presentazione di un progetto di fruizione corredato da una relazione illustrativa dell'impatto delle attività previste. Fatti salvi i vincoli di carattere archeologico, naturalistico, paesaggistico o di altra natura, l'autorizzazione è subordinata altresì al rispetto della normativa nazionale vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

8. Ogni attività riguardante le grotte turistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), comprese quelle già aperte al pubblico alla data di entrata in vigore della presente legge, si conforma al principio dello sviluppo sostenibile, di cui all'articolo 3-*quater* del decreto legislativo 152/2006.

9. La realizzazione di percorsi permanenti, quali ferrate sotterranee e scale fisse, nelle grotte non ricomprese nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), è disciplinata dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14.

Articolo 12

(Consulta tecnico-scientifica)

1. E' istituita presso la struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, la Consulta tecnico-scientifica, di seguito Consulta, quale organo di consulenza tecnica della Regione per l'elaborazione di proposte, atti di indirizzo e indicazioni per la tutela, la gestione, il monitoraggio, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio speleologico nonché di ulteriori misure di tutela e di fruizione delle grotte.

2. La Consulta è composta da una rappresentanza del mondo scientifico, speleologico, geologico e naturalistico così formata:

a) Il Direttore del Servizio regionale di cui all'articolo 9, comma 1, o un suo delegato, che la presiede;
b) due esperti con comprovata esperienza in carsismo regionale designati congiuntamente dalle Università regionali**;**
c) tre esperti designati congiuntamente dalle organizzazioni speleologiche regionali di cui all'Elenco dell'articolo 13;
d) tre esperti dipendenti di amministrazioni pubbliche nominati previa intesa con gli enti di appartenenza.

3. La Consulta è convocata dal Presidente ovvero su richiesta di almeno cinque componenti. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute della Consulta, a titolo consultivo, esperti o funzionari con incarichi attinenti alla materia in discussione.

4. Per la partecipazione alle sedute della Consulta non sono previsti rimborsi o gettoni di presenza.

5. La Consulta, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica cinque anni ed è rinnovabile.

6. Con regolamento interno è disciplinata l'organizzazione e il funzionamento della Consulta.

Articolo 13

(Elenco delle associazioni e dei gruppi speleologici**)**

1. Presso la struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, è istituito l'Elenco delle associazioni e dei gruppi speleologici che hanno sede nel territorio regionale. L'elenco è pubblicato sul sito informatico della Regione.

2. Le associazioni e i gruppi speleologici possono richiedere l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, purché in possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgimento, documentato, di attività speleologiche da almeno tre anni o presenza di almeno cinque iscritti in possesso di quinquennale e documentato curriculum speleologico;
b) adeguata polizza di assicurazione per gli iscritti che svolgono attività speleologica.

3. L'iscrizione all'elenco mantiene la sua validità sino al perdurare dei requisiti dichiarati in sede di richiesta. Ogni variazione è comunicata alla struttura regionale di cui al comma 1.

4. Le associazioni speleologiche e i gruppi speleologici iscritti nell'Elenco di cui al comma 1 contribuiscono all'attività di raccolta dei dati del patrimonio speleologico e li comunicano alla struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, per le finalità di cui alla presente legge.

Articolo 14

(Regolamento per la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico e delle forre**)**

1. Con regolamento regionale, in esecuzione del presente Capo, sono disciplinati:

a) organizzazione, contenuti, modalità di gestione e aggiornamento del CSR di cui all'articolo 9;
b) ulteriori dati identificativi dei beni inseriti nel CSR, in attuazione dell'articolo 9, comma 4;
c) ulteriori sottosezioni delle grotte in attuazione dell'articolo 9, comma 5;
d) criteri e modalità di raccolta di idonee campionature per motivi di studio in attuazione dell'articolo 10, comma 4;
e) criteri e modalità per la chiusura degli ingressi delle grotte e per l'accesso alle grotte chiuse in attuazione dell'articolo 11, comma 6;
f) l'apertura di nuove grotte turistiche nonché i criteri e i parametri per l'elaborazione dei progetti di fruizione delle grotte turistiche compatibili con il principio dello sviluppo sostenibile in attuazione dell'articolo 11, commi 7 e 8;
g) criteri e modalità per la realizzazione di percorsi permanenti in grotte non turistiche, in attuazione dell'articolo 11, comma 9.

CAPO V

Integrazione degli strumenti di pianificazione e disposizioni per opere pubbliche o d'interesse pubblico.

Articolo 15

(Disposizioni per l'integrazione del patrimonio geologico e speleologico negli strumenti di pianificazione**)**

1. Il CaRGeo, il CSR, i provvedimenti relativi ad aree carsiche e acquiferi carsici di cui all'articolo 7, costituiscono elementi del sistema conoscitivo e informativo regionale. I loro dati sono inseriti nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica nonché nei Piani di conservazione e sviluppo dei parchi e delle riserve naturali regionali.

2. I dati del CaRGeo e del CSR sono inseriti nei quadri conoscitivi del Piano paesaggistico regionale di cui all'articolo 57 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) del Piano regionale di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006, del Piano regionale gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 152/2006, del Piano regionale delle attività estrattive di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive).

Articolo 16

(Deroghe per opere pubbliche o d'interesse pubblico)

1. La realizzazione di opere pubbliche o d'interesse pubblico in deroga all'articolo 4, comma 2, può essere autorizzata dall'autorità competente, previo parere della struttura regionale competente in materia di geologia.

2. Le opere pubbliche o d'interesse pubblico soggette a valutazione d'impatto ambientale possono essere realizzate in deroga all'articolo 10, comma 2, lettere a) e c).

3. Le opere pubbliche o d'interesse pubblico non soggette a valutazione d'impatto ambientale possono essere realizzate in deroga all'articolo 10, comma 2, lettere a) e c) previo parere della struttura regionale competente di cui all'articolo 9, comma 1.

CAPO VI

Promozione del patrimonio geologico e speleologico e per lo sviluppo della speleologia

Articolo 17

(Interventi per la promozione del patrimonio geologico)

1. La Regione preserva il patrimonio geologico, favorisce l'istituzione e la manutenzione di geoparchi regionali in ottica di sviluppo sostenibile del territorio, promuove la redazione di progetti per la conoscenza, la fruizione responsabile e l'utilizzo didattico dei geositi e dei geoparchi regionali nonché per lo sviluppo sostenibile dei geoparchi regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

a) sostenere attività di studio, ricerca o divulgazione delle conoscenze finalizzate all'individuazione, alla caratterizzazione e alla promozione dei geositi e dei geoparchi regionali;
b) promuovere la fruizione turistica dei geositi dei geoparchi regionali;
c) allestire itinerari escursionistici in aree ad elevata valenza per caratteri di geodiversità o caratterizzate dalla presenza di geositi;
d) predisporre e stampare materiale divulgativo, anche informatico, e pubblicazioni finalizzate alla fruizione turistica dei geositi e di itinerari escursionistici in aree a elevata valenza per caratteri di geodiversità o caratterizzate dalla presenza di geositi;
e) realizzare eventi di promozione delle attività di cui alle lettere a), b), c) e d);
f) promuovere la realizzazione di iniziative legate al patrimonio geologico.

Articolo 18

(Interventi per la promozione del patrimonio speleologico e per lo sviluppo della speleologia)

1. La Regione promuove la conoscenza, la fruizione responsabile e l'utilizzo didattico del patrimonio speleologico nonché la ricerca speleologica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata, anche mediante concessione di contributi ad associazioni e gruppi speleologici che perseguono scopi coerenti con le finalità della presente legge, a:

a) incentivare esplorazioni, ricerche scientifiche, studi e pubblicazioni sulle grotte di cui alla presente legge;
b) sostenere la ricerca, la documentazione e il censimento delle grotte per l'aggiornamento della sezione a) del CSR;
c) promuovere l'organizzazione di convegni e iniziative volti alla diffusione, al progresso e alla sicurezza delle attività speleologiche.

3. Con regolamento regionale sono disciplinati criteri e modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 2.

CAPO VII

Vigilanza e sanzioni

Articolo 19

(Vigilanza)

1. La Regione svolge le funzioni di vigilanza del patrimonio geologico e speleologico in collaborazione con gli enti locali e unitamente a enti e organismi competenti alla vigilanza ambientale.

2. Le strutture regionali competenti in materia di vigilanza ambientale e di corpo forestale regionale assicurano lo svolgimento dell'attività di vigilanza e di accertamento della violazione delle norme di tutela contenute nella presente legge.

3. Qualora gli organi o gli agenti incaricati della vigilanza constatino la violazione di norme la cui vigilanza è demandata ad altri enti o organismi, provvedono ad informare tempestivamente l'ente o l'organismo competente e le strutture regionali che curano la tenuta del CaRGeo e del CSR.

Articolo 20

(Sanzioni)

1. Ferme restando le sanzioni previste dalle norme penali e le disposizioni statali in materia di danno ambientale, per l'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4, 10 e 11 si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) articolo 4, comma 2, lettere a), c), d): da euro 200 ad euro 2.500 per ogni geosito interessato;
b) articolo 4, comma 2, lettera b) da euro 500 a euro 5000 per l'alterazione del regime idrico;
c) articolo 10, comma 2, lettera a): da euro 100 ad euro 1.500 per ogni metro cubo di grotta interessata;
d) articolo 10, comma 2, lettere c) e d): da euro 500 a euro 5000 per alterazioni ambientali permanenti, per alterazioni del regime idrico carsico e per tracciamenti non previsti;
e) articolo 10, comma 2, lettera e): da euro 100 ad euro 1000 per l'asportazione di concrezioni;
f) articolo 10, comma 5 e articolo 11, comma 6: da euro 100 a euro 1000 nel caso di omissione delle comunicazioni previste;
g) articolo 11, comma 3: da euro 100 a euro 1500 nel caso di fruizione delle grotte di notevole interesse pubblico in assenza dell'autorizzazione prevista o in difformità dalla medesima;
h) articolo 11, comma 7: da euro 500 ad euro 2.500 nel caso di apertura di una nuova grotta turistica in assenza dell'autorizzazione prevista o di fruizione in difformità dalla medesima.

2. Chiunque esegua lavori, opere o manufatti o in qualsiasi modo manometta, alteri, deturpi e arrechi danno al patrimonio geologico e speleologico di cui alla presente legge è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi, ove possibile, secondo le modalità tecniche approvate dalla struttura regionale competente in materia. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 192, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in caso di inosservanza alle modalità approvate la struttura regionale competente per materia provvede direttamente a spese del trasgressore.

3. L'accertamento e la contestazione della violazione delle norme di cui alla presente legge comportano, in ogni caso, l'immediata cessazione dell'attività vietata.

4. Le sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla presente legge sono irrogate dalla struttura regionale competente in materia di ambiente, in conformità ai principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

CAPO VIII

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 21

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 2, lettere a), b), d), e), f), è autorizzata la spesa di 40.000,00 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma *n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale)* - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

2. All'onere di euro 40.000,00 per l'anno 2017 derivante dall'autorizzazione di spesa disposte dal comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

3. Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 2, lettera c), è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma *n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale)* - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

4. All'onere di euro 40.000 per l'anno 2017 derivante dall'autorizzazione di spesa disposte dal comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

5. Per le finalità previste dall' articolo 18 è autorizzata la spesa di 63.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

6. All'onere di euro 63.000 per l'anno 2017 derivante dall'autorizzazione di spesa disposte dal comma 5 si provvede mediante rimodulazione di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del

territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

7. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 20, comma 4, sono accertate e riscosse sul Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) – Tipologia n. 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.

Articolo 22

(Disposizioni transitorie)

1. Sino all'approvazione della sezione del CSR recante l'elenco delle grotte di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), conserva efficacia il Catasto regionale delle grotte formato ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27/1966.

2. Sino all'approvazione del regolamento regionale di cui all'articolo 14 continua a trovare applicazione il regolamento approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 febbraio 1995, n.054/Pres (Nuove norme regolamentari per l'esecuzione dell'articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1966, n.27, relativo all'impianto e alla tenuta del catasto regionale delle grotte. Approvazione).

3. Sino all'istituzione dell'Elenco delle associazioni e dei gruppi speleologici di cui all'articolo 13, gli esperti di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c) sono designati congiuntamente dalla Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia, dalla Società Speleologica Italiana del Friuli-Venezia Giulia e dal Club Alpino Italiano del Friuli-Venezia Giulia.

Articolo 23

(Rinvio dinamico)

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti dell'Unione Europea contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi comprensivo delle modifiche intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 24

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 1 settembre 1966, n. 27 (Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli - Venezia Giulia);
b) la legge regionale 6 agosto 1970, n. 31 (Rifinanziamento, modifiche e integrazioni della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27, concernente «Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia»);
c) la legge regionale 21 gennaio 1975, n. 7 (Rifinanziamento della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27, modificata ed integrata dalla legge regionale 6 agosto 1970, n. 31, concernente:

«Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia»);

d) la legge regionale 16 agosto 1976, n. 42 (Rifinanziamento della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27 successivamente modificata ed integrata dalle leggi regionali 6 agosto 1970, n. 31 e 21 gennaio 1975, n. 7, concernente «Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia»);

e) la legge regionale 28 ottobre 1980, n. 55 (Rifinanziamento, modifiche ed integrazioni della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27, successivamente modificata ed integrata dalle leggi regionali 6 agosto 1970, n. 31, 21 gennaio 1975, n. 7 e 16 agosto 1976, n. 42, in materia di tutela del patrimonio speleologico);

f) l'articolo 5, comma 121, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1. (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)).

TESTO NOTIZIALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Note all'articolo 1 *(Finalità)*

Il testo dell'articolo 6 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia (l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche e integrazioni) è il seguente:
Art. 6
La Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione nelle seguenti materie:
1) scuole materne; istruzione elementare; media; classica; scientifica; magistrale; tecnica ed artistica;
2) lavoro, previdenza e assistenza sociale;
3) antichità e belle arti, tutela del paesaggio, della flora e della fauna, oltre che nelle altre materie per le quali le leggi dello Stato attribuiscano alla Regione questa facoltà.

CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AREE CARSICHE E ACQUIFERI CARSICI

Note all'articolo 8 *(Disposizioni per la tutela di aree carsiche e acquiferi carsici)*

Il testo dell'art. 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è il seguente:
Art. 121 *(Piani di tutela delle acque)*
Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di settore ed è articolato secondo i contenuti elencati nel presente articolo, nonché secondo le specifiche indicate nella parte B dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.
Entro il 31 dicembre 2006 le Autorità di bacino, nel contesto delle attività di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentite le province e gli enti di governo dell'ambito, definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi. Entro il 31 dicembre 2007, le regioni, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acque e lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché alle competenti Autorità di bacino, per le verifiche di competenza.
Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.
Per le finalità di cui al comma 1 il Piano di tutela contiene in particolare:
a) i risultati dell'attività conoscitiva;
b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
g-bis) i dati in possesso delle autorità e agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini;
h) l'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
i) le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

Entro centoventi giorni dalla trasmissione del Piano di tutela le Autorità di bacino verificano la conformità del piano agli atti di pianificazione o agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2, esprimendo parere vincolante. Il Piano di tutela è approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Le successive revisioni e gli aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni.

Il testo dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE è il seguente:
Art. 13 *(Piani di gestione dei bacini idrografici)*
Per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a far predisporre un piano di gestione del bacino idrografico.
Per i distretti idrografici interamente compresi nella Comunità, gli Stati membri si coordinano al fine di predisporre un unico piano di gestione del bacino idrografico internazionale. Se detto piano unico non è predisposto, gli Stati membri approntano piani di gestione del bacino idrografico che abbraccino almeno le parti del distretto idrografico internazionale comprese nel loro territorio, ai fini del conseguimento degli obiettivi della presente direttiva.
Per i distretti idrografici internazionali che oltrepassano i confini della Comunità, gli Stati membri si impegnano per predisporre un unico piano di gestione del bacino e, se ciò non risulta possibile, un piano che abbracci almeno la parte del distretto idrografico internazionale compresa nel territorio dello Stato membro in questione.
Il piano di gestione del bacino idrografico comprende le informazioni riportate all'allegato VII.
I piani di gestione dei bacini idrografici possono essere integrati da programmi e piani di gestione più dettagliati per sotto-bacini, settori, problematiche o categorie di acque al fine di affrontare aspetti particolari della gestione idrica. L'attuazione di tali misure non esenta gli Stati membri dagli obblighi loro imposti dal resto della presente direttiva.
I piani di gestione dei bacini idrografici sono pubblicati entro nove anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
I piani di gestione dei bacini idrografici sono riesaminati e aggiornati entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni.

Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è il seguente:
Art. 4 *(Classificazione delle discariche)*
Ciascuna discarica è classificata in una delle seguenti categorie:
a) discarica per rifiuti inerti;
b) discarica per rifiuti non pericolosi;
c) discarica per rifiuti pericolosi.

CAPO IV – DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO E DELLE FORRE

Note all'articolo 9 *(Catasto speleologico regionale)*

Il testo dell'art. 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, è il seguente:
Art. 3 *(Fonti)*
1. Sono regolate da disposizioni di legge regionale, ovvero, sulla base delle medesime, da regolamenti o atti amministrativi di organizzazione, le seguenti materie:
a) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
b) i procedimenti di selezione per l'accesso agli impieghi regionali;
c) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico e le altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;
d) le modalità di stipulazione dei contratti collettivi.
2. Il regolamento di organizzazione, emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 3-*bis*, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nonché nel rispetto di quanto demandato alla contrattazione collettiva, disciplina:
a) le funzioni della dirigenza e le ipotesi di avocazione;
b) la tipologia degli incarichi dirigenziali, le funzioni e le attribuzioni dei medesimi;
c) i criteri e le modalità di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di sostituzione del dirigente;

d) la graduazione degli incarichi dirigenziali ai fini della retribuzione di posizione;
e) gli elementi negoziali, ivi compreso il trattamento economico, nel caso di conferimento dell'incarico dirigenziale mediante contratto a tempo determinato di diritto privato;
f) la verifica dei risultati e la valutazione dei dirigenti;
g) l'articolazione della struttura organizzativa;
h) l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle unità organizzative e l'attribuzione delle relative funzioni;
i) gli uffici di supporto agli organi politici;
j) la dotazione organica complessiva, nonché il contingente di personale spettante alle strutture direzionali di massima dimensione;
k) gli strumenti di programmazione e di coordinamento.
3. Per l'esercizio di funzioni consultive, di analisi, di proposta, di elaborazione e di concertazione delle decisioni gestionali generali, nonché al fine di ricondurre ad unitarietà l'azione amministrativa e consentire un più efficace perseguimento degli obiettivi, il regolamento di organizzazione di cui al comma 2 può introdurre e disciplinare appositi organi collegiali interdirezionali, nonché opportune forme di coordinamento fra le strutture direzionali o all'interno delle medesime.
4. Il regolamento di organizzazione di cui al comma 2 è emanato previo parere della competente Commissione consiliare, la quale si esprime entro quindici giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.
5. Le materie di cui al comma 2, con riferimento al Consiglio regionale, sono disciplinate con atti di autorganizzazione del Consiglio medesimo, secondo le modalità previste dal proprio regolamento interno, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto dell'omogeneità degli istituti contrattuali e del trattamento economico del personale e tenuto conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva. Il contingente del personale spettante al Consiglio regionale è definito dagli atti di autorganizzazione del Consiglio regionale medesimo, nell'ambito della dotazione organica complessiva stabilita dal regolamento di cui al comma 2.
6. I rapporti di lavoro dei dipendenti regionali sono disciplinati dalla legge ovvero, sulla base della medesima, da regolamenti o da atti amministrativi di organizzazione, dal contratto collettivo, dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Eventuali disposizioni di legge o di regolamento che introducano discipline del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali possono essere derogate da successivi contratti collettivi di lavoro e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.
7. I rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente. I contratti individuali devono conformarsi al principio della parità di trattamento contrattuale e, comunque, devono prevedere trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari, espressamente indicate dal medesimo, con esso incompatibili. Tali disposizioni continuano ad applicarsi al Consiglio regionale sino all'entrata in vigore degli atti di autorganizzazione del Consiglio medesimo di cui al comma 5; a decorrere dall'entrata in vigore di detti atti sono abrogate le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari, espressamente indicate dagli atti medesimi, con essi incompatibili.

Il testo dell'art. 3 della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27, è il seguente:
Art. 3
È istituito il catasto regionale delle grotte, in cui saranno elencate tutte le grotte della regione Friuli - Venezia Giulia, con la descrizione di ciascuna di esse e con la indicazione dei relativi dati topografici e metrici, dei rilievi speleologici e geologici eseguiti e di ogni altra notizia utile.
Con apposito regolamento sono disciplinati l'impianto e la tenuta del Catasto regionale delle grotte. Al fine di garantire la massima efficienza del servizio del Catasto, questo è affidato alla federazione speleologica regionale maggiormente rappresentativa sul territorio alle condizioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Note all'articolo 10 *(Disposizioni per la tutela del patrimonio speleologico e delle forre)*

Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 reca norme in materia ambientale

Il Titolo II della Parte IV (Sanzioni) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), reca le sanzioni penali.

Note all'articolo 11 *(Disposizioni per la gestione del patrimonio speleologico*)
Il testo dell'art. 3-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è il seguente:
Art. 3-*quater* *(Principio dello sviluppo sostenibile)*
Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.
Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.
Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro.
La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane.

CAPO V – DISPOSIZIONI PER L'INTEGRAZIONE DEL PATRIMONIO GEOLOGICO E SPELEOLOGICO NEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Note all'articolo 15 *(Disposizioni per l'integrazione del patrimonio geologico e speleologico negli strumenti di pianificazione)l*

Il testo dell'art. 57 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, è il seguente:
Art. 57 (*Piano paesaggistico regionale)*
In attuazione dell'articolo 144 del decreto legislativo 42/2004, la Regione disciplina il procedimento di pianificazione paesaggistica.
Il PPR è elaborato, adottato e approvato, con i contenuti e le modalità di cui agli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 42/2004, per l'intero territorio regionale, fatta salva la possibilità di disciplinare, in accordo con i competenti organi statali, specifici ambiti territoriali considerati prioritari e singole categorie di beni paesaggistici.
La Regione, al fine di elaborare il quadro conoscitivo rappresentativo dei valori identitari del territorio derivanti dai fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, attiva una piattaforma informatica, nella quale le amministrazioni pubbliche possono far confluire i relativi dati, documenti e contributi. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le condizioni e le modalità per il funzionamento della piattaforma informatica.
La Regione, su motivata richiesta degli enti locali, può stipulare con i medesimi enti accordi per lo svolgimento di attività finalizzate all'elaborazione del PPR per specifici ambiti territoriali, ai sensi del comma 2. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di accordo ed è individuato il soggetto autorizzato a stipularlo.
La Regione attiva strumenti di concertazione e partecipazione, con facoltà di utilizzo dei protocolli di Agenda 21, ai quali partecipano rappresentanze delle istituzioni e soggetti individuali e collettivi portatori di interessi diffusi.
La Giunta regionale, acquisiti e tenuto conto dei pareri del Consiglio delle autonomie locali e delle competenti Commissioni consiliari, adotta il PPR, ai fini della stipula dell'accordo con i competenti organi statali previsto dall' articolo 143, comma 2, del decreto legislativo 42/2004. I pareri non sono dovuti nel caso di PPR limitato ai beni paesaggistici di cui all' articolo 143, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 42/2004.
L'avviso di adozione del PPR è pubblicato, in seguito alla stipula dell'accordo di cui al comma 6, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione. Il PPR adottato è reso consultabile sul sito istituzionale della Regione e depositato presso la struttura regionale competente per la libera consultazione. Ulteriori modalità di diffusione e di messa a disposizione del piano sono indicate nell'avviso di adozione.
Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di cui al comma 7, i soggetti interessati possono presentare osservazioni scritte sul PPR.
Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8, la Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute, nel rispetto dell'accordo di cui al comma 6.

Il PPR è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dell'accordo di cui al comma 6. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale.
Il PPR approvato ai sensi del comma 10 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Fatto salvo quanto disposto dall' articolo 143, comma 9, del decreto legislativo 42/2004, il PPR diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 144 dello stesso decreto legislativo.
La Regione è autorizzata a stipulare con i competenti organi statali intese o accordi di cooperazione finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione del paesaggio, in attuazione dell'articolo 133 del decreto legislativo 42/2004. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di accordo ed è individuato il soggetto autorizzato a stipularlo.

Il testo dell'art. 121 del decreto legislativo 152/2006 è il seguente:
Vedi note all'articolo 8

Il testo dell'art. 199 del decreto legislativo 152/2006 è il seguente:
Articolo 199 *(Piani regionali)*
1. Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito di cui all'articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformità ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m), ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti. Per l'approvazione dei piani regionali si applica la procedura di cui alla Parte II del presente decreto in materia di VAS. Presso i medesimi uffici sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate.
2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del presente decreto.
3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:
a) tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonché la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 205;
b) i sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti di smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica;
c) una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformità del principio di autosufficienza e prossimità di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati;
d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacita' dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;
e) politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;
f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m);
g) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
h) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali, attraverso strumenti quali una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi; a tal fine le regioni possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo;
i) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;

l) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p);
m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino;
n) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani:
o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto;
p) le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6;
q) il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
r) un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate. Il programma fissa anche gli obiettivi di prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il programma deve contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori.
4. Il piano di gestione dei rifiuti può contenere, tenuto conto del livello e della copertura geografica dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi:
a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti;
b) valutazione dell'utilità e dell'idoneità del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessità di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;
c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori.
5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente.
6. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:
a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.
7. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.
8. La regione approva o adegua il piano entro il 12 dicembre 2013. Fino a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti.
9. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 8 e di accertata inattività nell'approvare o adeguare il piano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, diffida gli organi regionali competenti a provvedere entro un congruo termine e, in caso di ulteriore inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e approvazione o adeguamento del piano regionale.
10. Le regioni, sentite le province interessate, d'intesa tra loro o singolarmente, per le finalità di cui alla parte quarta del presente decreto provvedono alla valutazione della necessità dell'aggiornamento del piano almeno ogni sei anni, nonché alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente.
11. Le regioni e le province autonome comunicano tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione o la revisione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui al presente articolo, al fine del successivo invio degli stessi alla Commissione europea.

12. Le regioni e le province autonome assicurano, attraverso propria deliberazione, la pubblicazione annuale nel proprio sito web di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei piani regionali e dei programmi di cui al presente articolo.
12-bis. L'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti è garantita almeno dalla fruibilità delle seguenti informazioni:
a) produzione totale e pro capite dei rifiuti solidi urbani suddivisa per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per ogni comune;
b) percentuale di raccolta differenziata totale e percentuale di rifiuti effettivamente riciclati;
c) ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica delle piattaforme per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata, degli impianti di selezione del multimateriale, degli impianti di trattamento meccanico-biologico, degli impianti di compostaggio, di ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati e degli inceneritori e coinceneritori;
d) per ogni impianto di trattamento meccanico-biologico e per ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso e quantità di prodotti in uscita, suddivisi per codice CER;
e) per gli inceneritori e i coinceneritori, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso, suddivisi per codice CER;
f) per le discariche, ubicazione, proprietà, autorizzazioni, capacità volumetrica autorizzata, capacità volumetrica residua disponibile e quantità di materiale ricevuto suddiviso per codice CER, nonché quantità di percolato prodotto)).
13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il testo dell'art. 3 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, è il seguente:
Art. 3 *(Piano regionale delle attività estrattive-PRAE)*
1. Il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) costituisce atto di pianificazione e di programmazione, finalizzato a garantire il razionale ed equilibrato sfruttamento delle sostanze minerali di cui all'articolo 1 e le necessità di sviluppo economico della Regione, nel rispetto dei valori ambientali, della tutela del paesaggio e della difesa del suolo.
2. Il PRAE individua gli obiettivi e le azioni in materia di attività estrattive, nonché i criteri di controllo e di verifica della loro attuazione definendo, altresì, le modalità e i limiti entro i quali si svolge l'attività estrattiva delle sostanze minerali.
3. Il PRAE, anche articolato per sezioni relative a singole sostanze minerali, definisce:
a) gli aspetti geologici del territorio regionale;
b) le attività estrattive in corso;
c) le aree da destinare alle attività estrattive, in funzione della sostenibilità ambientale di nuovi insediamenti di tali attività sul territorio regionale;
d) la stima del fabbisogno delle sostanze minerali per un periodo definito, in considerazione dei volumi autorizzati ed effettivamente estratti ai sensi della presente legge, nonché prioritariamente delle estrazioni di materiale litoide dai corsi d'acqua di cui alla deliberazione della Giunta regionale prevista dall' articolo 37, comma 1 *bis*, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e della tendenza del mercato;
e) le prescrizioni, le modalità e i criteri volti ad assicurare la coltivazione delle sostanze minerali e la risistemazione ambientale dei luoghi, coerenti con un organizzato assetto del territorio.
4. La stima del fabbisogno di cui al comma 3, lettera d), è aggiornata con deliberazione della Giunta regionale almeno ogni due anni.

CAPO VII – VIGILANZA E SANZIONI

Note all'articolo 20 *(Sanzioni)*

Il testo dell'art. 192 comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è il seguente:
Art. 192 *(Divieto di abbandono)*
Omissis

3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 (*abbandono di rifiuti*) e 256 (*attività di gestione di rifiuti non autorizzata*), chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Note all'articolo 22 *(Disposizioni transitorie)*

Per il testo dell'art. 3 della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27, vedi note all'art. 9.

Note all'articolo 23 *(Abrogazioni)*

La legge regionale 1 settembre 1966, n. 27 reca norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli - Venezia Giulia).
La legge regionale 6 agosto 1970, n. 31 reca rifinanziamento, modifiche e integrazioni della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27, concernente «Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia».
La legge regionale 21 gennaio 1975, n. 7 reca rifinanziamento della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27, modificata ed integrata dalla legge regionale 6 agosto 1970, n. 31, concernente: «Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia».
La legge regionale 16 agosto 1976, n. 42 reca rifinanziamento della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27 successivamente modificata ed integrata dalle leggi regionali 6 agosto 1970, n. 31 e 21 gennaio 1975, n. 7, concernente «Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia».
La legge regionale 28 ottobre 1980, n. 55 reca rifinanziamento, modifiche ed integrazioni della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27, successivamente modificata ed integrata dalle leggi regionali 6 agosto 1970, n. 31, 21 gennaio 1975, n. 7 e 16 agosto 1976, n. 42, in materia di tutela del patrimonio speleologico.
Il testo dell'art. 5, comma 121, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, è il seguente:
Art. 5
Omissis
121. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27 (Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli - Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:
<<2. Con apposito regolamento sono disciplinati l'impianto e la tenuta del Catasto regionale delle grotte. Al fine di garantire la massima efficienza del servizio del Catasto, questo è affidato alla federazione speleologica regionale maggiormente rappresentativa sul territorio alle condizioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale.>>.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE